

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME
DEGLI ARTICOLI

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

evidenziando che il disegno di legge in oggetto rispecchia solo in parte le indicazioni del Consiglio d'Europa contenute nella *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale*, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

considerando che solo i capitoli A e B, della predetta Convenzione sono stati ratificati e posti in esecuzione dal nostro Paese con Legge 8 marzo 1994, n. 203;

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), invece cita il capitolo C — *Diritto di voto alle elezioni locali* — che non è mai stato ratificato dall'Italia la quale si è avvalsa la facoltà di non applicare le disposizioni del suddetto capitolo C (articolo 1 legge 8 marzo 1994, n. 203);

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) non deve apparire nel Disegno di Legge *Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* — A.C. 3240 — in quanto il Parlamento non ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificare il Capitolo C;

evidenziando inoltre, che non sopprimere dal Disegno di Legge l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), o modificarlo mante-

nendo però immutato il suo significato, crea dubbi interpretativi a chi deve usufruire od applicare le disposizioni della legge stessa;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 7, comma 4, lettera *d*) in questa o qualsiasi altra sua formulazione in quanto la ratifica del Capitolo C della *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale* non è stata autorizzata dalle Camere, così come stabilito dall'articolo 80 della Costituzione.

N. 1.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione incontrollata a cui è soggetta l'Italia sta provocando l'aumento di fatti criminali con conseguente sovraffollamento delle carceri, nonché delle già precarie condizioni igienico sanitarie delle strutture penitenziarie medesime;

preso atto che le garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 12 del documento in discussione, riferiti soprattutto al « rispetto della dignità », non sono neppure assicurate ai carcerati italiani;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 12, comma 2.

N. 2.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione non controllata sta riportando nel nostro Paese quelle malattie che dopo una profilassi lunga e impegnativa, sia sul piano economico che umano, erano state da tempo debellate;

preso atto che gli articoli relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non prevedono sufficienti garanzie sanitarie atte a tutelare il diritto alla salute del cittadino italiano;

delibera di non passare all'esame degli articoli relativi all'assistenza sanitaria agli stranieri.

N. 3.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 42.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

1. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

1. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere le parole: se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

1. 5.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

1. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge.

1. 16.

Serra, Di Luca.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti ed alla normativa della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne ed internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato e per i cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea le disposizioni comunitarie più favorevoli per questi ultimi.

1. 14.

Garra, Di Luca, Serra.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: quella italiana, aggiungere le seguenti: ovvero ad apolidi.

1. 23.

La Commissione.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

1. 6.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

1. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

1. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 6.

1. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

1. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 13.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

1. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 3)

ARTICOLO 2
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Diritti dello straniero).

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pub-

blica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di *status* personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati

interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

*2. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

*2. 22.

Gasparri, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz.

Al comma 1, dopo la parola straniero aggiungere le seguenti: regolarmente soggiornante.

2. 23.

Gasparri, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz.

Al comma 1, sopprimere la parola: comunque.

2. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla frontiera o.

2. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole da: della persona umana fino alla fine del comma con le seguenti: previsti dalle norme di diritto interno e di diritto internazionale.

2. 24.

Gardiol, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

2. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato si applica l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

2. 12.

Serra, Di Luca.

Al comma 2, sostituire la parola: regolarmente con la seguente: legalmente.

2. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Queste disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere.

2. 25.

Mantovani, Moroni, Caccavari, Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Queste disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

2. 26.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

***2. 16.**

Garra.

Sopprimere il comma 3.

***2. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3

***2. 100.**

Contento, Menia, Gasparri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Lo straniero regolarmente soggiornante si avvale dei servizi sociali predisposti dalle pubbliche amministrazioni e partecipa alle attività sindacali senza discriminazioni di sesso, di razza o di religione.

2. 17.

Garra.

Al comma 3, sostituire la parola: regolarmente con la seguente: legalmente.

2. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

***2. 28.**

Gardiol, Pisapia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

***2. 39.**

Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

2. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, dopo le parole: allo straniero aggiungere le seguenti: legalmente presente nel territorio del Paese.

2. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole da: nei rapporti con la sino alla fine del comma con il seguente: nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Allo straniero regolarmente soggiornante è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

2. 13.

Serra.

Sopprimere il comma 5.

2. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5 sopprimere le parole: , con preferenza per quella indicata dall'interessato.

2. 30.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 6.

2. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e gravi.

2. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

***2. 14.**

Serra.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

***2. 32.**

Gasparri, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: da ogni pubblico ufficiale aggiungere le seguenti: interessato al procedimento.

2. 40.

La Commissione.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: più vicina del paese a cui appartiene lo straniero con le seguenti: del paese a cui appartiene lo straniero o quella del paese più vicino esistenti sul territorio nazionale.

2. 33.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero di stranieri sino alla fine del comma..

2. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

***2. 34.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

***2. 35.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le ratifiche di accordi di partenariato e cooperazione internazionali con Paesi dai quali provengono flussi immigratori illegali sono vincolate all'attivazione da parte del Paese dal quale tali flussi illegali provengono di speciali programmi di cooperazione per la prevenzione delle attività illegali e per il controllo dell'immigrazione illegale.

2. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono prevedere speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

2. 36.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli accordi internazionali devono prevedere la concreta possibilità di rientro organizzato e finalizzato nei Paesi di origine degli stranieri extracomunitari. Detti accordi devono essere stabiliti su base di reciprocità.

2. 18.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 8.

2. 37.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo straniero che fa ingresso o soggiorna nel Paese illegalmente compie reato.

2. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

***2. 15.**

Serra.

Aggiungere in fine il seguente comma:

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

***2. 38.**

Lucidi, Moroni.

Alla rubrica, dopo la parola: Diritti aggiungere le seguenti: e doveri.

2. 19. (Nuova formulazione)

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e

dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a

norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

3. 52.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri interessati aggiungere le seguenti: , il Parlamento.

3. 53.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati.

3. 54.

Contento, Franz, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati con le seguenti: le associazioni degli immigrati maggiormente rappresentative a livello nazionale, i sindacati di polizia maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

3. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le organizzazioni dei lavoratori aggiungere le seguenti: e delle forze di pubblica sicurezza

3. 80.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ogni tre anni con la seguente: ogni anno.

3. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento con le seguenti: deliberato dal Governo e presentato al Parlamento ai fini delle conseguenti deliberazioni.

3. 55.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento con le seguenti: deliberato dal Governo e presentato al Parlamento che lo approva.

3. 56.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento con le seguenti: deliberato

dal Governo e presentato al Parlamento per l'approvazione.

3. 57.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento *con le seguenti:* deliberato dal Governo e presentato al Parlamento.

3. 58.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento *con le seguenti:* approvato dal Governo e presentato al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni.

3. 59 (Nuova formulazione).

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento *con le seguenti:* trasmesso al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni.

3. 60 (Nuova formulazione).

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dal Governo *fino alle parole:* del documento programmatico *con le seguenti:* con risoluzione dal Parlamento.

3. 61.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: esprimono il loro parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

3. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il documento programmatico *sino alle parole:* dei pareri ricevuti *con le seguenti:* Recependo le indicazioni delle Commissioni parlamentari il documento programmatico è emanato.

3. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

3. 111.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* decreto del Presidente della Repubblica.

3. 75.

La Commissione.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

3. 62.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere le parole da: delinea gli interventi pubblici sino alle parole: e delle identità culturali delle persone.

3. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

3. 63.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo le parole: delle persone, aggiungere le seguenti: purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico.

3. 21.

Serra, Di Luca.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, dopo le parole: , e prevede aggiungere le seguenti: ogni possibile strumento.

3. 22.

Serra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, sopprimere la parola: positivo.

3. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

3. 64.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole: Con uno o più decreti con le seguenti: Con un decreto.

3. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i ministri interessati con le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. 65.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sentiti i ministri interessati aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

3. 66.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sentiti i Ministri interessati aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 82.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sentiti i Ministri interessati aggiungere le seguenti: nonché la Conferenza Stato-Regioni, l'ANCI e l'UPI.

3. 83.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da ammettere nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: sentito il parere vincolante di ciascuna provincia.

3. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: I decreti sono immediatamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale e disciplinano la programmazione dei flussi di ingresso fino a quando siano pubblicati i successivi decreti di programmazione.

3. 67.

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno sessanta giorni di tempo per esprimere un parere vincolante sui decreti di cui al comma 4.

3. 50.

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 5.

***3. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

***3. 68.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 5, dopo le parole dotazioni di bilancio aggiungere le seguenti: adeguata-

mente integrate da trasferimenti statali su richieste certificate dalle prefetture competenti

3. 84.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 5, dopo la parola: bilancio aggiungere le seguenti: e col concorso dei trasferimenti statali stabiliti dalla legge finanziaria.

3. 69.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 5, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.

3. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire la parola: adottano con la seguente: deliberano.

3. 15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo la parola: stranieri aggiungere le seguenti: legalmente residenti.

3. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5 sopprimere le parole: con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale.

3. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere le parole: all'alloggio.

3. 23.

Serra.

Sopprimere il comma 6.

3. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sostituire le parole: di concerto con il ministro dell'interno, si provvede *con le seguenti:* su proposta del ministro dell'interno, si può provvedere, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

3. 70.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 6, dopo le parole: dei datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e dei rappresentanti delle forze di pubblica sicurezza.

3. 85.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di assicurare la più completa e costante esecuzione della presente legge, del suo regolamento di attuazione e del documento programmatico di cui al comma 1. Il decreto è emanato avuti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali e del CNEL, ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

3. 71.

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 7.

3. 72.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 8.

3. 73.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, dopo le parole: del parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

3. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni

3. 86.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3. 87.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede i termini e la copertura finanziaria per dotare gli uffici di polizia, con le modalità stabilite dal Ministero dell'interno, entro un anno dall'approvazione, degli strumenti tecnologici necessari per la trasmissione dei rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici nonché del potenziamento tecnologico sufficiente, necessario ad assicurare il miglior collegamento telematico tra le questure e la direzione centrale della polizia criminale.

3. 24.

Serra, Di Luca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo il documento di programmazione di cui al comma